

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-838 del 19/02/2021
Oggetto	Occupazione di area del demanio idrico per la posa di un tratto di fognatura DN250 e posizionamento di n. 5 pozzetti d'ispezione, ubicati nella golena sinistra del Po di Volano, in Comune di Ferrara Proc. Cod. FE20T0071 Richiedente: HERA S.p.A
Proposta	n. PDET-AMB-2021-866 del 19/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Occupazione di area del demanio idrico per la posa di un tratto di fognatura DN250 e posizionamento di n. 5 pozzetti d'ispezione, ubicati nella golena sinistra del Po di Volano, in Comune di Ferrara

Proc. Cod. FE20T0071

Richiedente: HERA S.p.A.

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.01.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 08/09/2020 e registrata al prot. n. PG/2020/128691 del 08/09/2020, successivamente integrata con nota prot. n. PG/2020/154546 del 26/10/2020, con cui HERA S.p.A., C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208, con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, nel Comune di Bologna, ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale in prossimità di via Colombarola in Comune di Ferrara (FE), ad uso posa tubazione fognaria DN 250 e posizionamento di n. 5 pozzetti d'ispezione di dimensione interna 0,6 m x 0,6 m;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

DATO ATTO che:

- l'istanza è stata pubblicata sul BURERT n. 406 del 25/11/2020 senza che nei successivi trenta giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- in data 17/11/2020, con nota PG/2020/166107, è stata indetta, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, una Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona richiedendo: il parere con nulla osta idraulico all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ed il parere da parte del Comune di Ferrara per quanto di competenza;
- con nota PG/2020/173026 del 30/11/2020 è stata data comunicazione della pubblicazione sul BURERT n. 406 del 25/11/2020 dell'istanza in argomento ai titolari di concessione vigenti/in corso di rinnovo/scaduti/richiesti inerenti la particella demaniale interessata dalla posa della condotta fognaria senza alcun riscontro in merito;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 4138 del 18/11/2020 conservato agli atti al PG/2020/185862 del 22/12/2020), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, e che non è pervenuto il parere del Comune di Ferrara nei termini di legge, ritenendo pertanto applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 17Bis della L. 241/1990;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VISTA la d.G.R. 913/2009 “Revisione dei canoni aree del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004” ed in particolare il sesto allinea che prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

VISTA la nota del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna PG/2014/272518 del 23/07/2014 che prevede la possibilità per il gestore del Servizio Idrico Integrato di essere esentato dal pagamento del canone se ricorrano i presupposti del sesto allinea della d.G.R. 913/2009 producendo una dichiarazione sotto la propria responsabilità che l'opera per la realizzazione della quale ha presentato istanza di concessione di area del Demanio Idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna non è destinata a rimanere nel capitale della società stessa;

PRESO ATTO della nota assunta al protocollo PG/2019/154546 del 26/10/2020 finalizzata alla richiesta di esenzione dal canone di occupazione in forza della d.G.R. 913/2009 nella quale HERA S.p.A. dichiara:

- di essere gestore del servizio idrico integrato per l'area identificata nella pratica in oggetto;
- di richiedere l'occupazione in nome e conto del Comune di Ferrara;
- che le infrastrutture che occupano o occuperanno le aree oggetto dell'istanza di concessione saranno opere di proprietà pubblica del suddetto Comune, ai sensi dell'art. 143 del D.L.gs. 152/2006;

RITENUTO:

- di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009;
- di fissare il deposito cauzionale in € 1281,46;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 03/09/2020 sul c.c.p. n. 14931448 avente IBAN IT75F0760113000000014931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 05/02/2021 sul c.c.p. n. 00367409 avente IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 1281,46 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, HERA S.p.A., C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208, con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, nel Comune di Bologna, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano, in Comune di Ferrara (FE), catastalmente identificata al fg. n. 195, mapp. n. 243, per uso posa di un tratto di fognatura DN250 della lunghezza di 130,00 m posizionamento di n. 5 pozzetti d'ispezione, codice pratica FE20T0071;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2039**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/02/2021 (PG/2021/54521 del 16/02/2021);
4. di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 1281,46;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:

- in data 03/09/2020 sul c.c.p. n. 14931448 avente IBAN IT75F0760113000000014931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 05/02/2021 sul c.c.p. n. 00367409 avente IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 1281,46 a titolo di **deposito cauzionale**;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a HERA S.p.A., C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208 (cod. pratica FE20T0071).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata al fg 195 parte del mappale 243 del Comune di Ferrara (FE), come risultante dagli elaborati grafici allegati al nulla osta idraulico.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso posa di un tratto di fognatura DN250 della lunghezza di 130,00 m e posizionamento di n. 5 pozzetti d'ispezione di dimensione interna 0,6 m x 0,6 m.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1281,46 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2039**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE_____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a

svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4138 del 18/12/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano, conservata agli atti al PG/2020/185862 del 22/12/2020, comunque allegata al presente disciplinare da esibire in caso di eventuale richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche:

“1. Il presente nulla osta idraulico è relativo alla posa di una condotta fognaria DN250, in prosecuzione di una già esistente, della lunghezza di ca m 130,00, da ubicare nella golena sinistra del Po di Volano, poco a valle del ponte di San Giorgio, come indicato nel progetto presentato.

2. L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente al fg 195 part 243 del Comune di Ferrara.

3. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda e agli elaborati presentati, che sono parte integrante del presente atto. Ogni modifica dell'opera, o eventuali interventi diversi dalla richiesta, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Area Reno e Po di Volano.

4. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio, con congruo anticipo, al n. 0532218845 oppure con e-mail all'indirizzo stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it; la stessa soc. è tenuta altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Servizio ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e/o di pubblica utilità.
5. La soc. Richiedente è responsabile degli eventuali danni che durante l'esecuzione dell'intervento dovesse provocare alle Opere Idrauliche e/o a terzi; per questo la medesima dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale.
6. La soc. Richiedente è completamente responsabile dell'opera, della sua presenza e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa della presenza dell'attraversamento da realizzare verranno imputati alla Richiedente.
7. L'A.R.S.T e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nelle zone dell'intervento.
8. Per esigenze di pubblico interesse e per motivi di sicurezza idraulica potrà essere richiesto alla società Richiedente di procedere a modificazioni o spostamenti dell'attraversamento che interferisce con le opere idrauliche, senza oneri per questa Agenzia Regionale.
9. La soc. Richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente nulla osta idraulico che verrà allegato alla concessione di Arpae.
10. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.